

Allegato "C"

Raccolta n. 2495

STATUTO

dell'Organizzazione di Volontariato

"CENTO PER UNO -ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: **"CENTO PER UNO ODV"**, con sede legale nel Comune di Parma in via Veterani dello sport 3/a.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, primo comma, lett. a) e u) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di sistematizzare e ottimizzare le attività dei soci riguardanti attività di:

- Ricerca, studio e analisi delle ragioni che, con particolare attenzione nel territorio locale, generano povertà ed esclusione sociale;
- Ricerca, studio, e analisi dei servizi pubblici e privati (in ambito locale, nazionale ed internazionale) di lotta alle povertà e all'esclusione sociale valorizzandone la conoscenza e l'accessibilità;

L'associazione si propone inoltre di:

- Attivare processi virtuosi di conoscenza e collaborazione tra tutti i soggetti che a livello locale si occupano di povertà e di emarginazione nell'ottica di una piena collaborazione;
- Progettare ed attivare nuovi servizi a partire dall'individuazione di eventuali carenze nell'offerta complessiva;
- Sostenere, anche economicamente, iniziative qualificate poste in essere anche da terzi;

- Approntare strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà e della coesione sociale;
- Svolgere direttamente o tramite accordi o convenzioni con altre associazioni, enti o istituti, iniziative di formazione aggiornamento e qualificazione per il personale docente di tutte le scuole di ogni ordine e grado per favorire la diffusione "cultura della solidarietà" fra i giovani ovvero tutte le categorie della società civile;
- Svolgere attività editoriale per la redazione, stampa e diffusione di strumenti di informazione (giornali, manuali, cd, videotape, ed altro) riguardanti le attività e le problematiche dell'associazione.

L'associazione si propone di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 3 - Risorse economiche

L'associazione tra le risorse economiche per il finanziamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. Contributi degli aderenti e di privati,
2. Contributi dello stato, di enti e istituzione pubbliche o di Organismi internazionali;
3. Donazioni e lasciti testamentari;
4. Entrate patrimoniali;
5. Entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi o da iniziative promozionali;
6. Beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabilite dall'assemblea che ne determina l'ammontare. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 4 – Bilancio o rendiconto

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 180 giorni. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15gg precedenti la data di convocazione dell'assemblea.

Art. 5 - Soci

Possono essere ammessi quali Soci altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato che siano membri dell'Associazione.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento alla elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed all'effettività del rapporto associativo.

Art. 6 – criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di socio si perde per estinzione, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte del socio deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e/o per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento senza addurre giusta causa, della quota associativa per due anni.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.7 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci sono obbligati:

1. Ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
3. A versare la quota associativa di cui al precedente articolo

Tutti i soci hanno diritto:

1. A partecipare effettivamente alla vita dell'associazione;
2. A partecipare all'Assemblea con diritto di voto sin dal momento della adesione all'associazione
3. Ad accedere alle cariche associative;
4. Esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, il socio deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio direttivo;
3. il Presidente;
4. l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;
5. l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 – L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un terzo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti i Soci, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla rieiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;

- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una nuova Assemblea, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 6, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti si procederà ad una nuova elezione. Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;

Coloro che ricoprono cariche all'interno dell'associazione debbono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità e professionalità, incompatibilità ed indipendenza ed in particolare non possono ricoprire l'incarico di Presidente del Consiglio Direttivo:

- Coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di Comuni e consorzi intercomunali e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- I consiglieri di amministrazione ed il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;
- Parlamentari nazionali ed europei;
- Coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.

Al consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- nominare il Presidente e Vicepresidente;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;

- provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola almeno ogni tre mesi, comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre dei consiglieri ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (anche per posta elettronica), da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il consiglio direttivo può attribuire il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome o per conto dell'associazione.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, o in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Art. 12 - Organo di Controllo e Organo di Revisione Legale

12.1. Organo di Controllo

a) L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controlli composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

b) In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

c) Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie: (i) un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legal; oppure (ii) un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure (iii) un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

d) Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie: (i) un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legal; oppure (ii) un soggetto iscritto

all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure (iii) un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

e) L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

f) Membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

g) Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno quindici giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che: (i) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza; (iii) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza; (iv) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (v) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

12.2. Organo di Revisione Legale

a) L'Organo di Revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra i soci. Il componente dell'Organo di Revisione deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei conti.

b) L'Organo di Revisione dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica. I membri dell'Organo di Revisione sono rieleggibili.

- c) L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
- d) Delle proprie riunioni l'Organo di Revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- e) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'Organo di Revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- f) Il componente dell'Organo di Revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 13 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà

istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Firmati nell'originale:
Maurizio De Vitis
Guido Trasatti Notaio

Certificazione di conformità di copia digitale

(art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dottor GUIDO TRASATTI, Notaio in Parma, iscritto al Collegio Notarile di Parma, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 2 ottobre 2026, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority 2019), che la presente copia, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla legge, contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22, comma 4, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, la presente copia di documento cartaceo formata su supporto informatico *<<esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge>>*.

Parma, Via Collegio dei Nobili n. 9, ventuno giugno duemilaventiquattro.

Firmato digitalmente: Dottor Guido Trasatti - Notaio.